



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

Spett.le
Ordine dei Geologi della Lombardia
Via Pirelli 29

20124 MILANO

e p.c.: A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 7 febbraio 2012
Rif. P/CR.c/4754

**OGGETTO: Chiarimento sulle competenze professionali in merito alla redazione di
“Relazione idraulica di autorizzazione per immissione di acque di scarico in
corso d’acqua”.**

L’esame delle norme che disciplinano le attività professionali dei geologi supportano la sussistenza della competenza concorrente del geologo in materia idrologica e idraulica.

L’art. 3, lettera d), della Legge 112/1963 individua tra le attività oggetto della professione di geologo *“le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee”*.

L’art. 41 del D.P.R. 328/2001 prevede le competenze del geologo in materia di analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici-ambientali, che contengono, ovviamente, anche gli specifici aspetti relativi all’evoluzione dei corsi di acqua e quindi alla dinamica geomorfologica ovvero all’intero ciclo evolutivo delle terre emerse ed alla valutazione della pericolosità geologico-idraulica per fenomeni di esondazione di un corso di acqua naturale o derivante dai corsi di acqua esistenti variamente antropizzati.

Il successivo art. 42 del D.P.R. 328/2001, nel disciplinare le prove per l’ammissione all’esame di Stato ai fini dell’iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo dei Geologi, prevede - tra le materie di esame - anche specifici settori dell’idraulica, sul presupposto che quest’ultima rientra tra gli insegnamenti universitari dei Corsi di Laurea in Scienze geologiche.

L’art. 26, lettera b), del D.P.R. 207/2010, in materia di contratti pubblici, definisce unitamente le “relazioni idrologica e idraulica”, ritenendo che esse riguardano lo studio delle acque

meteoriche, superficiali e sotterranee ed aggiungendo che tale studio illustra i calcoli preliminari relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici.

Le previsioni sopra riportate sono recepite dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, le quali all'art. 5.1.2.4 ("Compatibilità idraulica") prevedono espressamente che i progetti relativi a grandi opere - quali i ponti - dovranno essere corredati da una relazione idrologica e da una relazione idraulica riguardanti le scelte progettuali, la costruzione e l'esercizio dell'opera da realizzare.

Pertanto, la competenza concorrente del geologo in materia idraulica - così come riconosciuta dal T.A.R. Veneto, Sezione Prima, con la sentenza n° 1500 del 12.04.2007, poi ribadita in sede di ottemperanza dalla sentenza dello stesso T.A.R., Sezione Prima, con la sentenza n° 938 del 13.03.2008 ed, infine, dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n° 5013 del 21.08.2009 - dovrebbe essere interpretata in conformità alle disposizioni sopra richiamate: queste ultime, difatti, non limitano tale competenza "agli studi di compatibilità idraulica propedeutici alla valutazione dei rischi del territorio", ma estendono la stessa alla generale "valutazione di compatibilità idraulica" presupposta e propedeutica alla realizzazione di manufatti, opere e/o strutture (in quanto tale valutazione contiene anche i calcoli per l'uso ottimale di risorse idriche).

Ne deriva che sussistono due diverse, ma complementari attività: quella del professionista competente a redigere gli elaborati di supporto alla progettazione dell'opera idraulica e quella del professionista competente alla progettazione dell'opera stessa, che dovrà acquisire, tra gli elaborati progettuali, gli studi specialistici previsti per legge.

In conclusione, in materia di studi idraulici sussiste sempre una competenza prodromica e concorrente del geologo, non essendo configurabile - in difetto di espressa riserva di legge - una competenza monopolistica di un unico professionista (come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa e civile, nonché dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato); con la conseguenza che le istanze di "concessione/autorizzazione per opere idrauliche" di cui al R.D. 25.07.1904 n.° 523, contenenti studi idrologici e idraulici redatti da geologi iscritti al relativo albo professionale, devono essere accettate dagli enti pubblici territoriali.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano i più cordiali saluti.



GIL PRESIDENTE
Gian Vito Graziano